

Appendice 11

**Regolamento interno della Corte internazionale di arbitrato della CCI – Camera di Commercio Internazionale**

*Sommario*

Carattere confidenziale dei lavori della Corte Internazionale di Arbitrato	Art.	1
Partecipazione dei membri della Corte Internazionale di Arbitrato ad arbitrati CCI	“	2
Relazione tra i membri della Corte ed i Comitati Nazionali della CCI	“	3
Comitato ristretto della Corte	“	4
Segretariato della Corte	“	5
Esame dei lodi arbitrati	“	6

**ART. 1 - Carattere confidenziale dei lavori della Corte Internazionale di Arbitrato**

1. Le sessioni della Corte, sia plenarie sia del Comitato ristretto, sono aperte solo ai suoi membri e al personale del Segretariato.
2. Tuttavia, il Presidente della Corte può, in circostanze eccezionali, invitare altre persone ad assistervi. Tali persone devono rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.
3. I documenti sottoposti alla Corte, o redatti dalla stessa nel corso dei procedimenti ai quali soprintende, sono comunicati esclusivamente ai membri della Corte e al suo Segretariato e alle persone autorizzate dal presidente ad assistere alle sessioni.
4. Il Presidente o il Segretario Generale della Corte, può autorizzare i ricercatori che svolgono lavori di carattere scientifico sul diritto commerciale internazionale a prendere conoscenza di taluni documenti di interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti sottoposti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.
5. La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte di chi ne beneficia, di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Segretario Generale della Corte
6. Relativamente a tutti gli arbitri sottoposti al presente Regolamento, il Segretariato conserva negli archivi della Corte i lodi, gli atti di missione e le decisioni della Corte così come copia della relativa corrispondenza del Segretariato.
7. Qualsiasi documento, comunicazione o corrispondenza proveniente dalle parti o dagli arbitri può essere distrutta, a meno che una parte o un arbitro chieda per iscritto, entro un termine fissato dal Segretariato, la restituzione di tali documenti. I costi relativi a tale restituzione sono a carico della parte o dell'arbitro che l'ha chiesta.

**ART. 2 - Partecipazione dei membri della Corte Internazionale di Arbitrato ad arbitrati CCI**

1. Il Presidente ed i componenti del Segretariato della Corte non possono assumere la funzione di arbitro o di patrocinatore nelle controversie sottoposte all'arbitrato della CCI.
2. i Vice-Presidenti e gli altri membri della Corte non possono essere nominati arbitri della Corte. Essi possono, tuttavia, essere designati per tali funzioni da una o più parti, o secondo altra procedura convenuta fra le parti, salvo la conferma della Corte.
3. Qualora il Presidente, un Vice-Presidente o un altro membro della Corte sia interessato, a qualsiasi titolo, ad un procedimento pendente dinanzi alla Corte, egli deve informare il Segretario Generale della Corte non appena sia a conoscenza di tale situazione.
4. Egli deve astenersi dal partecipare alle discussioni o alle delibere della Corte in merito a tale procedimento e deve assentarsi dall'aula della riunione della Corte quando il procedimento in questione è oggetto di trattazione.
5. Egli non riceve comunicazione delle informazioni e dei documenti sottoposti alla Corte nel corso di detto procedimento.

**ART. 3 - Relazioni tra i membri della Corte e i Comitati nazionali della CCI**

1. I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti rispetto al Comitato Nazionale della CCI sulla base della cui proposta essi sono stati nominati dal Consiglio della CCI.
2. Inoltre, essi devono mantenere il carattere di riservatezza, nei confronti dei Comitati Nazionali, rispetto a ogni informazione relativa a specifiche controversie di cui abbiano avuto conoscenza nella loro qualità di membri della Corte, ad eccezione, del caso in cui essi siano stati richiesti dal Presidente, o dal Segretario Generale della Corte di comunicare una data informazione ai rispettivi Comitati nazionali.

**ART. 4 - Comitato ristretto della Corte**

1. In conformità delle disposizioni dell'articolo 1.4 del regolamento e dell'articolo 5 del suo Statuto, la Corte istituisce nel proprio seno un Comitato ristretto.
2. Il Comitato ristretto si compone di un Presidente e di almeno altri due membri. Il Presidente della Corte presiede il Comitato

ristretto. In caso di assenza, il Presidente può designare un Vice-Presidente della Corte o, in circostanze eccezionali, un altro membro, per sostituirlo quale Presidente del Comitato ristretto.

3. Gli altri due membri del Comitato ristretto sono nominati dalla Corte tra i Vice-Presidenti e gli altri membri della Corte. A questo scopo la Corte designa, in occasione di ogni sessione plenaria, i membri che parteciperanno alle sedute del Comitato ristretto che si terranno prima della successiva sessione plenaria.

4. Il comitato ristretto si riunisce su convocazione del suo Presidente. Il quorum è fissato in due membri.

5.

- a. La Corte stabilisce quali decisioni possono essere adottate dal Comitato ristretto.
- b. Le decisioni del Comitato ristretto sono prese all'unanimità.
- c. Qualora il Comitato ristretto non possa o preferisca astenersi dal prendere una decisione, esso rinvia la questione alla sessione plenaria successiva, proponendo i suggerimenti che ritenga appropriati.
- d. Le decisioni del Comitato ristretto sono comunicate alla Corte alla sessione plenaria successiva.

#### **ART. 5 - Segretariato della Corte**

1. Il Segretario Generale, per l'eventualità di propria assenza, può delegare al Consigliere Generale e Segretario Generale Aggiunto il potere di confermare gli arbitri, di certificare copie conformi all'originale dei lodi e di richiedere il versamento dell'anticipo provvisorio, secondo quanto previsto dagli articoli 9.2, 28.2 e 30.1 del Regolamento.

2. Il Segretario Generale può, con l'approvazione della Corte, emettere note ed altri documenti per informazione degli arbitri e delle parti, o altrimenti necessari per il corretto svolgimento della procedura arbitrale.

#### **ART. 6 - Esame dei lodi arbitrali**

Quando la Corte esamina il progetto di lodo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, tiene in considerazione, nella misura possibile, le esigenze delle norme di legge imperative del luogo dell'arbitrato.